

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471-A

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(COLOMBO)

*nella seduta del 1° ottobre 1956*

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

*Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1956*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge n. 2471 per la conversione in legge del decreto legislativo 28 settembre 1956, n. 1109, ha provocato un vivo interesse perché il testo del decreto contiene tre provvedimenti fondamentali.

Col primo provvedimento si riducono le imposte di fabbricazione sugli zuccheri, col secondo (articoli 5, 6, 8) si interviene fiscalmente sui melassi destinati alla dezuccherazione, con il terzo si esonera dal pagamento delle imposte di fabbricazione l'Ammini-

strazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I. I.) per prodotti occorrenti ai fini assistenziali.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero alimentare, istituita con la legge 2 giugno 1877, n. 3860, e le analoghe imposte stabilite su altri diversi zuccheri nel corso degli anni, hanno ricevuto nel testo unico 8 luglio 1924 organica sistemazione.

Le aliquote assegnate in lire 380 e 364 per quintale di zucchero, rispettivamente di prima (a) e di seconda classe, ammontarono a lire 1.000 e lire 960 nel maggio 1945, a lire 8.000 e lire 7.680 nel maggio 1947, a lire 9.200 e lire 8.835 nel marzo 1950, rispettivamente.

L'andamento del rapporto tra i numeri indici del gettito dell'imposta valutato in lire 1.938 e le quantità di zucchero consumate è stato nel periodo considerato il seguente:

1938-39 . . . . .	100 -
1949-50 . . . . .	48 -
1950-51 . . . . .	48,7
1951-52 . . . . .	44,8
1952-53 . . . . .	43,9
1953-54 . . . . .	44,2

Il gettito dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero in lire correnti è stato il seguente (in miliardi):

nel 1938-39 lire	1,245;
nel 1949-50 lire	40,447;
nel 1950-51 lire	51,888;
nel 1951-52 lire	54,167;
nel 1952-53 lire	57,898;
nel 1953-54 lire	64,668;
nel 1954-55 lire	65,618;
nel 1955-56 lire	72 (previsione);
nel 1956-57 lire	72 (previsione).

Alle somme sopra segnate occorrerebbe aggiungere l'imposta di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sulle altre materie zuccherine che (in previsione) hanno raggiunto negli ultimi due esercizi l'ammontare di un miliardo. Approssimativamente dall'anteguerra il consumo dello zucchero si è raddoppiato, mentre la rivalutazione dell'imposta è avvenuta soltanto sulla base del coefficiente 25: secondo un orientamento fiscale favorevole al consumo.

(a) Lo zucchero di prima classe presenta una purezza in saccarosio superiore al 94 per cento ed una minima quantità di ceneri (1 per cento).

Contemporaneamente il prezzo medio al minuto dello zucchero raffinato, pari per il periodo 1936-40 a lire 6,18 -7,29 per chilogrammo è aumentato secondo un coefficiente inferiore a 36 (263).

L'incidenza dell'imposta sui prezzi al minuto è variata all'incirca dal 55 per cento al 36 per cento (dal 1938 al 1955).

La disponibilità media annua per abitante, all'incirca pari fra il 1936 e il 1940 a chilogrammi 6,9-7,8, fra il 1951 ed il 1955 è divenuta pari a quantità ascendenti secondo la serie seguente, in chilogrammi: 12,6, 13,3, 14,5, 16,1, 17.

L'industria dello zucchero dalla barbabietola fruisce di una forte protezione contro la concorrenza straniera che fornisce il prodotto a prezzi all'incirca dimezzati rispetto ai prezzi nazionali. La produzione dello zucchero di canna per ettaro coltivato è infatti variabile da quintali 45 a 150 mentre quella di zucchero da barbabietola per ettaro coltivato è variabile da quintali 35 a 60. La espansione della coltivazione della canna da zucchero, pianta sfruttatrice dei terreni, incontra difficoltà palesi nella diminuzione di rendimento delle terre tradizionali e nel minor rendimento delle terre nuove. In un futuro lontano, in relazione all'elevamento delle condizioni delle zone di coltivazione potrebbe accadere che i costi di produzione dello zucchero da canna raggiungessero il costo di produzione dello zucchero da bietola.

Nella nostra nazione, sprovvista di diretti rapporti con i suoi territori fornitori (un tempo la Sicilia era una zona piuttosto ricca per la coltivazione della canna, tramontata alla fine del XVIII secolo), allo scopo di sostenere una produzione interna per tale fondamentale prodotto alimentare e per difendere il lavoro col reddito dell'agricoltura e dell'industria interessate, si è provveduto da tempo ad elevare una barriera doganale difensiva.

Attualmente sullo zucchero di barbabietola e di canna che penetra in Italia si impone un dazio sul valore del 105 per cento e si stabilisce una sovrainposta di confine corrispondente alla imposta interna di fabbricazione. Analoghe misure valgono per tutte le altre materie zuccherine con qualche eccezione, con particolare riguardo alle importazioni per fini assistenziali (A. A. I. I.) per la Val d'Aosta, per Gorizia e per il melasso di canna destinato alla preparazione di foraggi melassati.

Però con tali misure che provocano un dislivello fra la minore imposta di fabbricazione interna e le più elevate misure dogane

nali, gli intenti protettivi prevalgono su quelli fiscali ed un sistema fiscale che dovrebbe essere costruito esclusivamente per procacciare entrate al fisco serve anche a difendere le entrate dei gruppi industriali zuccherieri protetti (Einaudi).

Se si tien conto poi che sono fissati d'autorità il prezzo delle barbabietole in funzione del loro contenuto zuccherino, il prezzo del melasso, sottoprodotto della lavorazione, nonché quello dello zucchero industriale e dello zucchero destinato al consumo al minuto, si ha un sistema praticamente vincolato in tutti i suoi rapporti finanziari.

Da quanto sopra risulta che per raggiungere l'equilibrio del mercato non pare sufficiente lo stabilire vincoli finanziari, ma occorre approfondire la necessaria conoscenza dei fenomeni quantitativi delle varie fasi di produzione e consumo per collegarli coi rapporti riguardanti i prezzi. In secondo luogo si ha che gli imprenditori, di attività primaria, secondaria o terziaria, si configurano come imprenditori per conto del popolo italiano che ha stabilito determinate garanzie e protezioni secondo l'interesse nazionale e per la tutela degli interessi di lavoro implicati nel settore. Conviene quindi che le operazioni economiche attuate in tale settore si presentino « a conti aperti » per evitare squilibri a danno della nazione o dei legittimi interessi privati e sociali.

Soltanto con tale esatta ed obiettiva analisi di costi, prezzi e quantità si possono accertare i rapporti migliori anche al fine della espansione del consumo alimentare.

Il primo provvedimento del decreto legge in esame consiste nella riduzione delle imposte di fabbricazione che passano per lo zucchero di prima categoria da 9.200 lire a 8.700; per lo zucchero di seconda categoria da 8.835 a 8.350; per lo zucchero destinato ad usi speciali secondo le norme in vigore da lire 4.000 a 3.780 (1<sup>a</sup> classe) e da lire 3.840 a 3.628 (2<sup>a</sup> classe); per il glucosio solido da 4.600 a 4.350; per il glucosio liquido da 2.300 a 2.175; per lo zucchero invertito liquido da 6.900 a 6.525; per lo zucchero invertito di provenienza diversa che non dall'uva e dalle carrube da lire 8.050 a 7.612; inoltre le riduzioni stabilite per il glucosio e per lo zucchero invertito si estendono del pari al maltosio ed al levulosio.

La riduzione di lire 5 al chilogrammo riguardante lo zucchero alimentare per quanto riguarda l'aliquota fiscale, è sommata ad una riduzione di lire 10 al chilogrammo stabilita sulla aliquota del costo industriale

cosicché il prezzo al minuto si riduce di lire 15 per chilogrammo.

La Commissione è stata unanime nell'approvare questo provvedimento che tende ad incrementare il consumo e per il quale lo Stato rinuncia all'incremento di gettito correlativo. Si è fatto rilevare come tale modesta riduzione non possa provocare sensibili spostamenti del mercato però si stabilisce tendenzialmente un favorevole fattore allo sviluppo dei consumi domestici. La rinuncia al gettito fiscale si riferisce a circa 5 miliardi.

Per il 1956 si ha il provvedimento C. I. P. n. 547 del 22 marzo 1956 che fissa il prezzo delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1956 per quintale grado in lire 54,1990 e per un contenuto medio fino al 13,60 per cento (polarizzazione media generale di tutte le fabbriche), mentre per un contenuto superiore a 13,60 per cento il prezzo per quintale grado di barbabietole è fissato in lire 73,71, moltiplicabili per la percentuale di resa corrispondente, secondo una tabella allegata che collega il grado di polarizzazione media generale di tutte le fabbriche con la percentuale di resa corrispondente al fine di ottenere il prezzo reale delle barbabietole.

Il provvedimento C. I. P. n. 593 dell'8 settembre nei riguardi della cassa di conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero a destino, abolisce le limitazioni sulle distanze per il calcolo delle percorrenze da considerare ai fini del rimborso. In pari data il provvedimento C. I. P. n. 594 stabilisce i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale al netto di qualsiasi imposta e tassa, per le vendite dal produttore, per lo zucchero cristallino in lire 124,50; per lo zucchero raffinato in lire 130 al chilogrammo dal 1° ottobre 1956.

Nel quadro delle osservazioni generali sopra citate la Commissione ha espresso parere favorevole al testo governativo.

Il secondo provvedimento contenuto negli articoli 5, 6, 8, ha suscitato vivaci discussioni. Il relatore per l'insieme del decreto e per questo problema in particolare non riprende le considerazioni svolte dalla relazione ministeriale nel documento n. 2471 della Camera poiché le presuppone.

L'imposizione fiscale di un nuovo diritto erariale nella misura di lire 2.270 per quintale di saccarosio contenuto nei melassi ossia in media di lire 1.135 all'incirca per ogni quintale di melasso lavorato per la dezuccherazione, corrisponderebbe al sovrappiù relativo alle operazioni di estrazione del sacca-

rosio dal melasso nei confronti delle operazioni di estrazione del saccarosio dalle barbabietole. In sostanza il vantaggio consentito ai produttori dalla differenza fra i costi di estrazione dello zucchero dal melasso rispetto ai costi di estrazione dello zucchero dalle barbabietole, dalla materia prima al prodotto finito industriale, dovrebbe essere colpito con questa nuova forma tributaria, il cui prevedibile gettito dovrebbe equivalere a circa un miliardo di lire.

Nel 1951 il melasso destinato in sostituzione dello zucchero ad usi alimentari fu assoggettato ad una imposta di lire 4.400 per quintale. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 settembre 1951, n. 750, confermava però nel porre tale imposizione che « Lo zucchero estratto dai melassi con qualsiasi processo è soggetto alle aliquote normali di imposta di fabbricazione a seconda della sua classe ».

Definendo come diritto erariale, una somma esatta dallo Stato per un fine non puramente tributario e per ristabilire rapporti economici di pubblico interesse alterati da manifestazioni di attività privata, condizionata da norme di diritto pubblico, si potrebbe giustificare nella forma l'imposizione in esame.

Se però, diversamente da questa interpretazione economica, si considera più propriamente il diritto erariale come un tributo che il contribuente deve corrispondere nell'atto di svolgere una attività riferibile per competenza giuridica allo Stato, in tal caso l'imposizione di cui all'articolo 5 sarebbe più propriamente una sovrimposta di fabbricazione.

Risulterebbe più evidente il carattere addizionale e gravoso dell'imposizione stessa.

A favore dell'imposizione si porrebbe prevalentemente il rapporto finanziario tra i due costi sopra citati, nonché altre considerazioni riguardanti l'agricoltura. Una eventuale riduzione della quantità di zucchero ottenibile da melasso, in relazione all'aggravio fiscale sui costi porrebbe in essere la possibilità per l'anno in corso di attenuare la prevista diminuzione dell'ettaraggio destinato alla coltura della bietola da 260.000 ettari all'incirca a 220.000: riduzione onerosa per le aziende agricole.

Ma per quanto riguarda i costi delle operazioni industriali i calcoli non risulterebbero accertati e provati in modo soddisfacente. Computando per quintale di zucchero prodotto i costi, con approssimazione, risulterebbe che per le materie prime il costo delle barbabietole da una parte e dall'altra il costo del melasso sommato a quello di rige-

nerazione o delle perdite dei sali di bario sono fra loro omogenei e superiore il costo per il secondo processo (per ambedue i processi attorno alle 7.000/7.500 lire); per le spese generali risulterebbero ancora costi omogenei per i due processi ma leggermente aggravati per il secondo, considerato isolatamente in relazione alla minor quantità del prodotto (infatti la percentuale della produzione di zucchero da melasso rispetto a quello da barbabietola oscilla dal 4,50 per cento al 5,3 per cento); gli oneri finanziari diversi inciderebbero anch'essi in modo omogeneo con aggravii rispetto al secondo dei due procedimenti; mentre soltanto nelle spese di trasformazione industriale si avrebbe un rapporto conveniente alla trasformazione dal melasso rispetto a quella dalle barbabietole. I compensi per ricuperi poi, fondati nel processo dalle barbabietole sul recupero delle fettucce e sul recupero del melasso come sottoprodotto, e fondati nel secondo processo sul recupero delle schiume da melasso presenterebbero una notevole differenza a vantaggio del processo dalle barbabietole, sottraendosi dai costi.

D'altra parte, per la campagna 1947-48 il provvedimento C. I. P., n. 69 del 26 marzo 1948, in un periodo nel quale era necessario agevolare la estrazione e la produzione dello zucchero, stabiliva il costo dello zucchero ottenuto dalle barbabietole per gli industriali produttori in lire 165 al chilogrammo, esclusa qualsiasi imposta e tassa, e, contemporaneamente, fissava il costo dello zucchero ottenuto dalla baritazione dei melassi in lire 205 al chilogrammo netto con un aumento riconosciuto di lire 40 per questo secondo processo, a compenso di maggiore costo e a titolo di incentivo nella ricostruzione in corso di impianti a suo tempo danneggiati dalla guerra. Quindi si incoraggiava la dezuccherazione del melasso solo pochi anni or sono.

Il prezzo del melasso di produzione nazionale 1947-48 era fissato in lire 25 al chilogrammo, base 50 per cento di contenuto di saccarosio. Attualmente, invece, si hanno i prezzi sopra ricordati con la variante che il prezzo per quintale grado del saccarosio nel melasso è stato stabilito in lire 31,50.

Non esistono poi impianti di baritazione in Europa, se non in Italia. Essi sono localizzati nella zona depressa di Cavarzere ed a Legnago, mentre a Bottrighe ed a Bolzano vi sarebbero impianti di portata minore nella prima località e di lavorazione del bario nella seconda (con lavorazioni metallurgiche sul magnesio). A Cecina ed a Fontanellato esi-

stano impianti che, quasi a titolo sperimentale, estraggono lo zucchero dal melasso, tendendo ad ottenerlo dai sughi zuccherini delle barbabietole con speciali provvedimenti ionici e con l'impiego di resine particolari.

Quest'ultimo nuovo ed interessante processo, se giungerà a realizzarsi pienamente come è sperato, consentirà la quasi totale estrazione dello zucchero dalle barbabietole senza la formazione di melasso. Altri impianti esistenti in Europa per la estrazione dello zucchero da melasso sono fondati su procedimenti diversi da quelli della baritazione. La lavorazione del melasso negli stabilimenti zuccherieri attua una stabilizzazione del ciclo operativo nel corso dell'anno in quanto, svolgendosi fra l'ottobre-novembre ed il maggio-giugno, continua agli effetti del lavoro la campagna zuccheriera propriamente detta dall'agosto al settembre.

Cronologicamente il decreto, all'inizio di tale campagna di dezuccherazione, che si potrebbe chiamare secondaria, ponendo improvvise ed imprevedibili difficoltà finanziarie agli industriali provocava anche conseguenze di carattere sociale nei riguardi della assunzione o riassunzione dei lavoratori interessati. Memoriali e telegrammi e visite personali dei sindaci, di sindacalisti, delle commissioni interne, in sede parlamentare, hanno confermato la serietà di tali difficoltà sociali.

La legale discriminazione operata a suo tempo nei prezzi secondo il provvedimento C. I. P. la caratteristica posizione dei due stabilimenti interessati, isolati in Italia e in Europa in tale genere di produzione, la non certa analisi dei dati di costo, il profilarsi di un nuovo procedimento che, se realizzato nei suoi fini, condurrebbe ad una tecnica impossibilità di applicazioni fiscali secondo il nuovo diritto erariale, la repentinità del provvedimento incidente sull'inizio di una campagna produttiva predisposta, la esiguità dell'incidenza della produzione di zucchero da melasso rispetto alla totale produzione di zucchero da barbabietole, hanno suscitato nella Commissione per le Finanze ed il Tesoro notevoli perplessità ed in definitiva la ricerca di decisioni moderatrici onde risolvere le dette preoccupazioni economiche e sociali. Nel parere recato alla IV Commissione (riportato in seguito) dalla X Commissione si sottolineava l'opportunità di graduare nel tempo l'incidenza fiscale onde secondare l'adattamento delle industrie al nuovo onere. Il condizionato parere favorevole della X Commissione incontrava in certa misura il parere (in seguito riportato) della IX Com-

missione che si esprimeva favorevolmente al diritto erariale perché da una parte percuoteva un particolare profitto degli industriali operanti sul melasso e dall'altra tendeva ad agevolare la condizione della coltivazione a barbabietole, posta nella necessità di ridurre i propri investimenti a causa dell'eccedenza di produzione di zucchero, nonché dell'esistenza di scorte di zucchero aggirantesi attorno a 4 000.000 di quintali.

Infatti riferendo in ettari di coltivazione la produzione di 500.000 quintali di zucchero da melasso si impegnerebbe una superficie di oltre 16.000 ettari, corrispondente ad un impiego di mano d'opera per ettaro-cultura di circa 80 giornate lavorative annue, (produzione di circa 33 quintali di zucchero per ettaro).

Il relatore, muovendosi fra i molti dati con quella cautela conveniente al maggiore o minore grado di attendibilità e di esattezza, propose alla Commissione, richiedendo il parere dei colleghi, la eventualità di risolvere con una risultante media gli interessi sociali ed economici presenti nel settore agricolo ed in quello industriale (era giunta anche notizia che due nuovi stabilimenti erano in corso di progettazione e di esecuzione nel meridione). La ricerca d'una soluzione avrebbe potuto essere fondata sui seguenti dati:

la esenzione fiscale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo avrebbe sicuramente sviluppato acquisti di zucchero nell'interno, dalla produzione nazionale, invece che dalla importazione (curare la diminuzione delle importazioni);

possibili provvedimenti avrebbero potuto influire sugli acquisti della Valle d'Aosta e di Gorizia in senso preferenziale verso la produzione interna,

lo stabilire infine un contingente esente da imposizione, per esempio attorno ai 300.000 quintali di zucchero prodotto da melasso (ammontare corrispondente all'incirca alla produzione degli ultimi 6 anni) avrebbe limitato le difficoltà industriali ed in parte la produzione stessa;

ricercare i mezzi atti a garantire le forniture di melasso necessarie alla zootecnia.

In conclusione, l'incremento degli acquisti all'interno attraverso la diminuzione delle importazioni e la istituzione del contingente esente da imposta, avrebbero potuto risolvere sia pure in modo empirico e contingente il problema.

Un emendamento di tal genere fu approvato e aggiunto all'articolo 5 del decreto: «Fino al 30 giugno 1957 il diritto

erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 500.000 quintali di produzione nazionale di zucchero da melasso. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore sulla base della produzione di zucchero da melasso dell'ultimo anno ».

Le considerazioni a sostegno di tale approvazione si fondarono oltre che sulla preoccupazione di aprire subito le porte del lavoro a circa 1.500 lavoratori, anche sul fatto che concordemente il Ministro e la Commissione ritennero che, entro il 30 giugno del 1957, la materia avrebbe potuto essere riesaminata.

In precedenza la Commissione aveva ritenuto di non doversi soffermare su due diversi suggerimenti, il primo dei quali, incerto, riguardava la possibilità di diminuire l'ammontare del diritto erariale ed il secondo riguardava la possibilità di estendere un modesto diritto erariale a tutto il melasso prodotto.

Con l'emendamento approvato la Commissione però non intese respingere la necessità di una adeguata misura fiscale di conguaglio nel caso in cui risultasse il sovraprofitto stimato ma non sufficientemente

accertato e riguardante la estrazione dello zucchero dal melasso.

Il relatore ritiene d'avere sommarariamente esposto le diverse osservazioni emerse dalla discussione laboriosa svoltasi nella IV Commissione, anche alla presenza del Presidente della Commissione Agricoltura e di colleghi di altre Commissioni. Non avendo obiezioni né osservazioni di carattere particolare nei riguardi della esenzione di cui all'articolo 7 interessante quantitativi importati non superiori a pochissime decine di migliaia di quintali di zucchero e di olio di semi e minori prodotti di carattere alimentare a fine assistenziale, e, nella prospettiva che tutta la questione delle esenzioni fiscali sarà per essere considerata prossimamente in sede parlamentare, il relatore conclude ricordando che per gli articoli 6 ed 8, in relazione all'emendamento aggiuntivo di cui all'articolo 5, dovrebbe essere prevista l'entrata in vigore dal 30 giugno 1957.

Per le considerazioni sopra esposte, il Relatore invita gli onorevoli colleghi ad approvare l'articolo unico del disegno di legge.

ROSELLI, *Relatore.*

#### PARERE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA

La IX Commissione permanente (Agricoltura) nella seduta del 26 ottobre 1956 ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » (2471), in quanto, disponendo una riduzione dell'imposta generale di fabbricazione dello zucchero, contribuisce a favorire il consumo dello zucchero e la produzione bieticola.

La Commissione, a maggioranza, ha, espresso, in particolare, parere favorevole alla imposizione del diritto erariale di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi sottoposti a dezuccherazione, poiché tale imposizione tende a perequare l'imposizione fiscale sulla produzione di zucchero da barbabietola e su quella da melasso, incidendo sul particolare profitto che si ricava dal procedimento di estrazione dello zucchero da melasso, che, mentre non reca alcun vantaggio ai consumatori, costituisce un esclusivo utile dei produttori, rendendo altresì più difficile la condizione della coltivazione a barbabietole, che è stata costretta a ridurre i propri investimenti a causa dell'eccedenza di produzione di zucchero.

PARERE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA

La X Commissione permanente (Industria) ha esaminato per il parere il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge, 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure di imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le

attività assistenziali italiane e internazionali » (2471) e ha deliberato di esprimere parere favorevole in linea di massima dando al relatore, onorevole Ferrario Celestino, mandato di manifestare oralmente talune preoccupazioni espresse dai diversi settori della Commissione con particolare riguardo al disposto dell'articolo 5 del decreto convertendo, per il quale si sottolinea l'opportunità di graduarne nel tempo l'incidenza fiscale onde secondare l'adattamento delle industrie al nuovo onere.

TABELLA N. 1.

PRODUZIONE ZUCCHERO DALLA DEZUCCHERAZIONE DEI MELASSI  
(in quintali)

	CAVARZERE	LEGNAGO	CECINA	TOTALE
1953-54 . . . . .	159.401,29	162.243,20	—	321.644,49
1954-55 . . . . .	233.260,76	160.725,99	—	393.986,75
1955-56 . . . . .	259.670,20	213.762,63	35.498,66	508.931,49
	652.332,25	536.731,82	35.498,66	1.224.562,73
Media annuale . . . . .	217.444,08	178.910,60	35.498,66	431.853,34
Corrispondenti a saccarosio contenuto nei melassi . . . . .	260.000 —	210.000 —	41.000 —	511.000 —

TABELLA N. 2.

	IMPORTAZIONE		ESPORTAZIONE	
	Quantità (in quintali)	Valore (migliaia di lire)	Quantità (in quintali)	Valore (migliaia di lire)
<b>Voce 413. — ZUCCHERO DI BARBABIETOLA E DI CANNA GREGGIO</b> (anno 1954)				
Totale . . . . .	800	5.221	7	188
di cui importato temporaneamente . . . . .	300	2.213	—	—
<b>Voce 414. — ZUCCHERO RAFFINATO</b> (anno 1954)				
Totale . . . . .	270.971	1.672.540	80	2.878
di cui importato temporaneamente . . . . .	51.783	360.543	—	—
Belgio-Lussemburgo . . . . .	26.692	173.769	—	—
Danimarca . . . . .	32.906	178.731	—	—
Francia . . . . .	19.329	113.049	—	—
Paesi Bassi . . . . .	37.682	253.239	—	—
Regno Unito . . . . .	117.213	692.194	—	—
Cuba . . . . .	25.557	175.760	—	—
<b>Voce 413. — ZUCCHERO DI BARBABIETOLA E DI CANNA GREGGIO</b> (anno 1955)				
Totale . . . . .	538	2.971	1	36
<b>Voce 414. — RAFFINATO</b>				
Totale . . . . .	282.351	1.845.978	57	1.396
di cui importato temporaneamente . . . . .	59.626	423.568	—	—
Belgio-Lussemburgo . . . . .	13.316	99.688	—	—
Francia . . . . .	61.853	410.851	—	—
Paesi Bassi . . . . .	75.154	497.463	—	—
Regno Unito . . . . .	97.993	614.374	1	13
Cuba . . . . .	13.332	93.982	—	—



LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 3.

ZUCCHERI NAZIONALI (PREZZI MILANO)

(dal produttore al grossista o industriale franco partenza, tela per merce, esclusa imposta generale sull'entrata, rilevazione settimanale).

		da lire	a lire
		—	—
Crustallino . . . . .	Quint.	21.200	21.300
Semolato fabbrica . . . . .	»	—	—
Raffinato semolato (base) . . . . .	»	21.600	21.700
Raffinato pilé . . . . .	»	22.200	22.300

TABELLA N. 4.

	Produzione di zucchero da barbabietole	Produzione di zucchero da melasso	Rapporto percentuale
	—	—	—
	(migliaia di quintali)		
1950 . . . . .	5.200	245	4,71
1951 . . . . .	6.200	232	3,74
1952 . . . . .	6.200	270	4,35
1953 . . . . .	6.400	320	5,00
1954 . . . . .	7.600	400	5,26
1955 . . . . .	10.300	500	4,85
1956 . . . . .	8.275	300 media	

TABELLA N. 5.

PRODUZIONE AGRARIA

	Area coltivata (ettari)	Barbabietole prodotte (migliaia di quintali)	Produzione unitaria (quintali per ettaro)
	—	—	—
1950 . . . . .	173.748	44.681	257,2
1951 . . . . .	198.297	59.609	300,6
1952 . . . . .	221.750	58.972	275,9
1953 . . . . .	210.272	62.308	296,3
1954 . . . . .	224.239	65.920	294,0
1955 . . . . .	256.637	92.074	358,8
1956 . . . . .	220.000		

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 6.

La produzione italiana di melasso nel 1955 è stata di circa 4 milioni di quintali che hanno avuto le seguenti destinazioni:

Alla distillazione . . . . .	circa 1 000 000	pari al 25 %
Alla produzione di lievito . . . . .	» 550.000	» » 14 %
Alla produzione di solventi . . . . .	» 300.000	» » 9 %
Ad altri usi compresa esportazione . . . . .	» 850.000	» » 22 %
		70 %
Alla dezuccherazione . . . . .	» 1 200 000	pari al 30 %

TABELLA N. 7.

COSTO SALI DI BARIO PER QUINTALE DI ZUCCHERO OTTENUTO DAL MELASSO

(Occorre all'incirca 1 chilogrammo di ossido di bario per 1 chilogrammo di zucchero)

Chilogrammi 73,5 di ossido di bario il cui costo di rigenerazione è di lire 33 per chilogrammo . . . . .	L. 24,27
Chilogrammi 13 di solfuro di bario a lire 31,65 il chilogrammo . . . . .	» 4,11
Reagenti per solfuro di bario . . . . .	» 1,25
Trasporti da Bolzano a Cavaizere e da Cavaizere a Bolzano . . . . .	» 1,70
	L. 31,33

Prezzi (Milano) del carbonato di Bario da lire 72-77 per chilogrammo e dell'idrato di Bario, da lire 220-230 per chilogrammo.

TABELLA N. 8.

PARAGONE PREZZI C. I. P.

	1947-48	1955-56	NOTE
Bietole . . . quintale grado	58,50	(a) 54,1990 (73,71)	(a) Fino alla polarizzazione media di 13,60 (od oltre il 13,60 per cento).
Melasso . . . »	50,00	(b) 31,50	(b) Fissato con provvedimento 31 dicembre 1950, n. 255, tuttora in vigore.
Zucchero (produttori) . . . . .	(c) 16.500 (d) 20.500	13.000	(c) Stabilito con deliberazione 28 agosto 1947 e ridotto a lire 14.500 con provvedimento 13 settembre 1948, n. 147. Lo stesso prezzo valeva per lo zucchero da melasso sebbene il costo di produzione per questo ultimo risultava allora di lire 18.500.
Zucchero al consumo . . . . .	25.400		
Imposta di fabbricazione . . . . .	8.000	8.700	(d) Stabilito con provvedimento C.I.P. n. 69 del 26 marzo 1948
	(1ª classe)	(1ª classe)	
	7.680 (2ª classe)	8.350 (2ª classe)	

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, *con la seguente modificazione:*

« All'articolo 5 si aggiunge il seguente comma:

« Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 500.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio da melasso. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ».